

10847/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Esposizione
amianto,
giurisdizione
Corte dei
conti

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 4942/2008

Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f. - Cron. 10847
Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di Sezione - Rep.
Dott. GUIDO VIDIRI - Rel. Consigliere - Ud. 21/04/2009
Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere - PU
Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. RENATO RORDORF - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4942-2008 proposto da:

GRECO FRANCESCO (GRCFNC56L23B500H), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio
dell'avvocato ARIETA GIOVANNI, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato PAOLINI ENZO, per
procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2009

424

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA, per procura speciale del notaio dott. Carlo Federico Tuccari di Roma, rep. 75328 del 26/02/2008, in atti;

- resistente con procura -

nonchè contro

I.N.P.D.A.P.;

- resistenti -

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 2656/2003 depositata l'11/09/2003, la n. 1447/2007 depositata il 03/10/2007 entrambe del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di CATANZARO e la n. 990/05 della CORTE dei CONTI di CATANZARO depositata il 18/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2009 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;

uditi gli avvocati Giovanni ARIETA, Luciana ROMEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso per
la giurisdizione della Corte dei conti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco Greco adiva con ricorso notificato in data 16 febbraio 2002 il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria per sentire accertare e dichiarare nei confronti del Ministero della Giustizia, dell'INPDAP e dell'INAIL, il suo diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, deducendo che aveva patito sin dall'inizio della sua attività lavorativa in qualità di magistrato in servizio presso il Tribunale di Paola una continua e costante esposizione a rischio di amianto, perché l'edificio ospitante il suddetto Tribunale era costruito nella struttura portante con lastre di cemento-amianto ed il sistema di condizionamento dell'area anche esso risultava interamente rivestito in amianto. Chiedeva, pertanto, che l'intero periodo lavorativo fosse considerato soggetto all'assicurazione obbligatoria contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, e fosse moltiplicato per il coefficiente 1,5, come previsto dal comma 8 del suddetto art.13, e che per l'effetto il Ministero della Giustizia e l'INPDAP fossero condannati ai conseguenziali adempimenti. L'adito TAR, con decisione dell'11 settembre 2003, dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che la giurisdizione fosse devoluta alla Corte dei Conti per la natura strettamente pensionistica della controversia per cui il Greco adiva la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, che con sentenza del 18 ottobre 2005, dichiarava a sua volta il difetto di giurisdizione per appartenere la giurisdizione al giudice del rapporto di lavoro – nella specie il giudice amministrativo - per avere la domanda ad oggetto non il sindacato di legittimità su un provvedimento adottato a danno del pensionato ma la correttezza dell'operato amministrativo sulla gestione del rapporto di lavoro.

Dopo avere investito nuovamente il TAR della Calabria, che aveva dichiarato ancora una volta l'appartenenza al giudice contabile della controversia, il Greco propone davanti a queste Sezioni Unite ricorso per cassazione per conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362 c.p.c.

Resiste con controricorso il Ministero di Giustizia.

L'INPDAP e l'INAIL non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Guido V. del

La questione che il ricorrente pone a queste Sezioni Unite ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c. riguarda l'individuazione del giudice cui deve essere riconosciuta la giurisdizione in ordine alla controversia promossa da un magistrato in servizio che rivendica il diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, per la dedotta esposizione al rischio dell'amianto.

Queste Sezioni Unite hanno più volte ribadito che la domanda proposta da ex dipendenti pubblici nei confronti dell'INPDAP, diretta alla dichiarazione del diritto al beneficio pensionistico di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992, in conseguenza dell'avvenuta prestazione del servizio in ambiente esposto all'amianto, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, poiché inerisce ad una controversia sulla misura della pensione, che involgendo la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di detta misura, senza alcuna possibilità che la decisione del giudice contabile abbia incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, in relazione ai quali l'esame di tale giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della rivalutazione della pensione (così Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2007 n. 3195 cui *adde*, sempre per il riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti, tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2008 n. 171, che precisa come la Corte dei Conti abbia in materia una giurisdizione di merito, in base alla quale accerta e valuta i fatti con gli stessi poteri anche istruttori del giudice ordinario sicchè nelle controversie pensionistiche relative ai benefici ex art. 13 della legge n. 257 del 1992, detto giudice è tenuto ad accertare l'esposizione all'amianto ed a conoscere della certificazione rilasciata all'INAIL con la stessa pienezza dei poteri del giudice ordinario; Cass., Sez. Un. 10 gennaio 2007 n. 221, che precisa come tale giurisdizione debba essere riconosciuta sia in relazione alle controversie proposte da dipendenti in servizio che dai lavoratori già pensionati della s.p.a. Ferrovie dello Stato per continuare il trattamento pensionistico dei ferrovieri ad essere alimentato parzialmente dallo Stato).

Alla stregua degli enunciati principi – da ribadire in ragione dei compiti di nomofilachia devoluti a queste Sezioni Unite perché non sono state prospettate ragioni che ne mettano in dubbio la validità – va dichiarata la

Giusto Volpe

giurisdizione della Corte dei Conti, evincendosi dall'oggetto della domanda del Greco la natura strettamente ed esclusivamente pensionistica della controversia dallo stesso promossa.

Le spese del presente giudizio – tenuto conto della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti – vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti e compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2009.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Guido Voleri

IL PRESIDENTE

Paolo...

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 12 MAG. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Signature]